



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse dell'Avv. **Spadafora Marianna**, nata il 21/01/1977 a Cosenza(CS), C.F. SPDMNN77A61D086H , e residente a Casali del Manco(CS), in Contrada Catena n. 81, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA** - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- del Dott. **Morrone Gaetano**, collocato alla posizione n. 138 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro;
- del Dott. **Bevacqua Cataldo**, collocato alla posizione n. 139 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro;
- della Dott.ssa **Chiodo Mariachiara**, collocata alla posizione n. 136 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro;
- della Dott.ssa **Zimmaro Maria Francesca**, collocata alla posizione n. 124 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro;

- della Dott.ssa **Iannazzo Francesca**, collocata alla posizione n. 147 della graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro;
- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- della graduatoria dei candidati vincitori del «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*», pubblicata il 14 giugno u.s. sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;
- dell'avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 15 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso *de quo*, nella quale l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro, a causa dell'errata valutazione dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione;
- del provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., con cui la p.a. ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori del concorso *de quo*, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;
- dell'Avviso 19 giugno 2024, recante «*Provvedimento di assunzione con elenchi dei vincitori e indirizzi di convocazione per la scelta della sede*», nella parte in cui non include l'odierna ricorrente;
- del provvedimento P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, pubblicato in data 27 giugno u.s., con cui l'Amministrazione ha disposto lo scorrimento delle graduatorie del concorso *de quo*, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- dell'Avviso del 27 giugno 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso nota la procedura di scorrimento delle graduatorie distrettuali del concorso *de quo*, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori alla prova scritta per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro;

- degli elenchi dei vincitori del concorso *de quo*, distinti per ciascun Distretto di Corte d'Appello, nella parte in cui la p.a. ha ommesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei;
- dell'elenco dei candidati idonei per il Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente dell' all'art. 1, comma 4, del bando di concorso;
- ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati vincitori del concorso entro e non oltre il 30 giugno u.s., ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione già annunciata, nella parte in cui, escludendo l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;
- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre l'ammissione della ricorrente nel novero dei vincitori del concorso per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro (Codice Concorso CZ), nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, previa rettifica del punteggio per titoli e per la prova scritta, e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*;

PREVIO SOLLEVAMENTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ

E/O PER LA DISAPPLICAZIONE

-del comma 11, dell'art. 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nella parte in cui prevede che “[...] i bandi di concorso indetti per il Ministero della giustizia possono prevedere che il punteggio previsto sia aumentato fino al doppio, qualora il titolo di studio in questione sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;” per contrasto con gli artt. 3, 4, 97 e 117 Cost.;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro(Codice Concorso CZ);

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori per il Distretto della Corte di Appello di Catanzaro, con retrodatazione degli effetti giuridici ed economici del contratto di lavoro stipulato, a far data dal 20 giugno 2024 e/o in subordine dal 30 giugno 2024.

Si premette in

FATTO

1. – Con bando pubblicato il 5 aprile 2024, la Commissione RIPAM ha indetto il «*Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 (tremilanovecentoquarantasei) unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia*», avvalendosi, per l'organizzazione e la realizzazione delle fasi concorsuali, del supporto di Formez PA.

2.– Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- i) valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso;
- ii) prova scritta, unica per tutti i codici di concorso;

Ebbene, l'odierna parte ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis*, ha inoltrato rituale domanda di partecipazione per il Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro(Codice CZ), ed è stata convocata per lo svolgimento della prova scritta in data 5 giugno u.s., per il cui superamento il bando ha richiesto «*il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi)*» (cfr. art. 7, comma 2, del bando di concorso).

Inoltre, la p.a. intimata, ai fini dello svolgimento della prova *de qua*, si è avvalsa del supporto di Formez PA.

Per quanto di interesse, in riferimento alla valutazione dei titoli, parte resistente ha deciso di attribuire, ai sensi dell'art. 6, comma 3, i seguenti punteggi:

“«a) *sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso)*»:

i. 110 e lode, punti 3,00;

ii. 110, punti 2,75;
iii. 109, punti 2,50;
iv. 108, punti 2,25;
v. 107, punti 2,00;
vi. 106, punti 1,90;
vii. 105, punti 1,80;
viii. 104, punti 1,70;
ix. 103, punti 1,60;
x. 102, punti 1,50;
xi. 101, punti 1,40;
xii. 100, punti 1,30;
xiii. 99, punti 1,20;
xiv. da 96 a 98, punti 1,10;
xv. da 92 a 95, punti 1,00;
xvi. da 87 a 91, punti 0,90;
xvii. da 81 a 86, punti 0,80;
xviii. da 74 a 80, punti 0,70;
xix. da 68 a 73, punti 0,60;
xx. da 66 a 67, punti 0,50.

Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati».

3. – Una volta pubblicati gli esiti sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, in data 7 giugno u.s., accedendo al proprio portale, l'odierna parte ricorrente ha appurato di aver superato la prova, con un punteggio pari a 23,25/30 punti.

Peraltro, occorre altresì rappresentare che l'intimata ha annullato un quesito presente nei questionari dei candidati che hanno sostenuto la busta estratta n. 5. In particolare, a seguito dell'annullamento del quesito, la PA ha considerato la domanda "sempre corretta", attribuendo ai soli candidati partecipanti a quella sessione un punteggio aggiuntivo pari a +075 punti per la risposta corretta e +0,375 punti nei casi di risposta errata.

4. Ancora, l'odierna ricorrente ha correttamente flaggato l'opzione relativa alla "Riserva legge 68/99 - Legge n. 68 del 12/03/1999 e ss.mm.ii.: dichiaro di avere diritto alla riserva ed essere iscritto nello specifico elenco delle categorie protette presso gli uffici competenti", specificando, peraltro, la percentuale (pari a 55%) di invalidità riconosciuta e allegando apposita certificazione:

Riserva legge 68/99 - Legge n. 68 del 12/03/1999 e ss.mm.ii.: dichiaro di avere diritto alla riserva ed essere iscritto nello specifico elenco delle categorie protette presso gli uffici competenti.

Invalidità riconosciuta: **Si**

Specificare percentuale invalidità: **55**

ALLEGATI

Allegato 1: **Certificazione invalidità**

Nonostante ciò, l'amministrazione non ha valutato il titolo di riserva in considerazione dell'appartenenza all'elenco delle categorie protette, ai sensi della Legge n. 68/1999 e, nei fatti, tale omissione le ha impedito di essere dichiarata vincitrice del concorso *de quo* per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro e, conseguentemente, di poter ricoprire il profilo professionale bandito.

5. - In vero, il 14 giugno u.s., sono state rese note sul sito dell'Amministrazione le graduatorie dei candidati vincitori, per ciascun distretto.

A questo punto, l'Avv. Spadafora, suo malgrado, ha appreso di non essere stata inclusa nell'elenco dei vincitori del Distretto di Corte d'Appello di Catanzaro e, quindi, di non essere stata convocata per la presa di servizio.

Ciò, in particolare, è dipeso, oltre che dalla mancata attribuzione della riserva, anche dall'errata valutazione dei titoli in suo possesso.

E infatti, la ricorrente ha dichiarato in sede di domanda di partecipazione, di aver conseguito la Laurea vecchio ordinamento in data 28/10/2004 (come titolo di accesso), nonché l'abilitazione all'esercizio della professione forense, il Master di II livello in Master Intelligence, il Master di secondo livello in Master giuridico economico,

Tuttavia, nonostante i titoli dichiarati, la p.a. ha arbitrariamente deciso di non attribuire +2 punti per la laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza conseguita, nonché di raddoppiare il punteggio della laurea alla stregua dei candidati che hanno conseguito il titolo entro i 7 anni prima dell'indizione della procedura.

In particolare, dunque, la ricorrente avrebbe diritto a punteggio totale pari a **31,75 punti** complessivi, così calcolato:

-23,25 punti per la prova scritta;

-1 punto per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 94/100; punteggio da raddoppiare alla stregua dei candidati che hanno conseguito il titolo non oltre 7 anni prima del termine ultimo per la presentazione della candidatura: **totale 2 punti**;

-3,00 punti per l'abilitazione forense;

-0,75 per il master di II livello;

-0,75 per il master di II livello;

- +2,00 punti per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza;

In tal modo, dunque, sarebbe stata certamente inclusa nel novero dei vincitori del concorso proprio per il distretto di Catanzaro.

5. - In data 17 giugno, poi, la p.a. ha pubblicato il Provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID (odiernamente impugnato), con cui ha disposto l'assunzione, a tempo pieno e determinato fino al 30 giugno 2026, dei candidati dichiarati vincitori, convocandoli in data 20 giugno 2024, ore 8.00 presso le sedi dei Distretti di Corte d'Appello opzionati.

Successivamente, in data 27 giugno, la p.a. ha pubblicato il prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, con cui ha disposto un primo scorrimento delle graduatorie del concorso *de quo*. In particolare, la p.a. ha previsto che *"Per i Distretti di Corte d'appello di Brescia, Genova e Trieste, saranno rispettivamente utilizzate, ai fini dello scorrimento, le graduatorie dei Distretti di Corte d'appello di Bologna, Firenze e Venezia, secondo le specifiche di detto provvedimento"*.

Anche in questa occasione, però, la ricorrente non è stata inclusa nel novero dei candidati vincitori.

6. - Al fine di verificare la regolarità del punteggio attribuitogli per i titoli in suo possesso, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, l'odierna ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso agli atti, in data 2 luglio u.s.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti la valutazione dei titoli, nonché le generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato, tuttavia, dimostra già che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di:

DIRITTO

I. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, 2 E ART. 6, COMMA 1, LETT. B), DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 68/1999 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in fatto, parte ricorrente ha un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere dichiarata vincitrice del concorso *de quo* per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro, e conseguentemente di poter ricoprire il profilo professionale bandito.

Ciò in particolare è dipeso dalla mancata valutazione del titolo di riserva in considerazione dell'appartenenza all'elenco delle categorie protette, ai sensi della Legge n. 68/1999.

Ed infatti, il bando di concorso, all'art. 1, comma 4, nel disciplinare le quota di riserva a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito, espressamente prevede "*fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68*".

D'altro canto, in sede di domanda di partecipazione alla procedura *de qua*, la ricorrente ha correttamente flaggato l'opzione relativa alla "*Riserva legge 68/99 - Legge n. 68 del 12/03/1999 e ss.mm.ii.: dichiaro di avere diritto alla riserva ed essere iscritto nello specifico elenco delle categorie protette presso gli uffici competenti*", specificando, peraltro, la percentuale (pari a 55%) di invalidità riconosciuta e allegando apposita certificazione:

Riserva legge 68/99 - Legge n. 68 del 12/03/1999 e ss.mm.ii.: dichiaro di avere diritto alla riserva ed essere iscritto nello specifico elenco delle categorie protette presso gli uffici competenti.

Invalidità riconosciuta: **SI**

Specificare percentuale invalidità: **55**

ALLEGATI

Allegato 1: **Certificazione invalidità**

Risulta palese, quindi, la macroscopica violazione commessa dalla Commissione esaminatrice nel caso di specie, la quale arbitrariamente ha deciso di non valutare la menzionata riserva, senza addurre alcuna motivazione a riguardo, incorrendo, quindi, nell'evidente vizio dell'eccesso di potere per difetto di motivazione: a seguito di tale palese illegittimità, l'odierna ricorrente si è vista, suo malgrado, esclusa dal novero dei candidati vincitori del concorso (pur avendone pienamente diritto) e, pertanto, non ha potuto partecipare alla procedura di scelta delle sedi lavorative già celebratasi in data 20 giugno u.s.

L'operato della precedente, si ribadisce, è viziato da una manifesta carenza di motivazione, in quanto non è in alcun modo possibile comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione ai fini della mancata applicazione, nel caso di specie, delle previsioni normative di riferimento (e, quindi, della *lex specialis*).

Si conferma illogico, arbitrario e difettoso di adeguata motivazione, dunque, l'agere amministrativo nel caso di specie, che è costato all'odierna ricorrente la perdita del posto di lavoro ambito, per una omessa applicazione delle disposizioni del bando di concorso.

Notoriamente, infatti, il bando di concorso costituisce un limite all'operato amministrativo e la obbliga alla relativa applicazione, senza alcun margine di discrezionalità, e ciò in ragione dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti.

Peraltro, se anche l'Amministrazione non avesse ritenuto completa la documentazione inviata dalla ricorrente, appare opportuno rammentare, a questo punto, che incombe sulla p.a., ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, l'onere di attivare il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda.

Com'è noto, dunque, la disposizione citata assegna al Responsabile del procedimento il compito di richiedere l'integrazione di documenti ritenuti incompleti, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti direttamente coinvolti nell'esercizio dell'attività amministrativa.

Nell'ambito del procedimento amministrativo, quindi, per quanto concerne il profilo istruttorio, non può negarsi l'esistenza di un potere dell'amministrazione di attivarsi, per una leale collaborazione col privato, ed altresì al fine della maggiore economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, affinché l'istruttoria che precede l'adozione dell'atto sia quanto più possibile completa e rappresentativa della realtà.

Tanto è desumibile sia dall'articolo 6 sopra richiamato, nonché dagli articoli 1 e 2 della legge sul procedimento amministrativo e dal principio di buon andamento di cui all'articolo 97 Cost.

Questa regola va armonizzata con l'esigenza sottesa a tutte le procedure concorsuali di garantire una parità nella partecipazione.

Sotto questo aspetto appare altresì utile richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia, secondo il quale «*La presentazione, da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazione o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativo al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, come tal sempre sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erronee o incomplete devono essere oggetto di richiesta di integrazione o sostituzione o rettifica*» (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 10 maggio 2011, n. 2594).

Alla luce delle superiori argomentazioni, quindi, appare evidente che **“Il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti di rilievo formale, permettendo l'integrazione della documentazione già prodotta, ma ritenute incompleta. Il principio è espressione di un obbligo di correttezza, specificato mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che le amministrazioni procedenti assolvano oneri minimi di cooperazione. La rendicontazione delle modalità di utilizzo delle risorse riferite al finanziamento di euro 122,434, 20 erogato per l'anno 2014, poteva essere completata mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, costituendo tale integrazione un adempimento meramente formale”** (Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 2363/2023).

Il consolidato orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia ha inequivocabilmente chiarito, con riferimento ai concorsi pubblici, ma con principi che si irradiano trasversalmente in tutte le procedure selettive e idoneative, che «*l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione*» (Cons. Stato V, 22 novembre 2019, n. 7975);

Inoltre, in casi analoghi, il Giudice amministrativo ha ripetutamente affermato che la regolarizzazione della domanda di partecipazione è collegata all'istituto generale del soccorso istruttorio: di fatti «*un conto è la dichiarazione del titolo in domanda, altro conto è la sua – anche successiva – documentazione: solo quest'ultima attività può essere ascritta al potere-dovere dell'Amministrazione di auto-integrazione della documentazione (ma non della dichiarazione) mancante, e peraltro, anche in questi casi, a*

condizione che nella domanda di partecipazione al concorso ci sia l'esatta indicazione degli estremi dei titoli» (TAR Napoli, Sez. III, sentenza breve n. 6900/2021).

Ciò, peraltro, risulta corroborato anche da Codesto Ecc.mo TAR intervenuto in *subiecta materia*, che, in una recentissima pronuncia avente identico oggetto, ha accolto l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, chiarendo che *"in presenza della allegazione dei titoli suscettibili di valutazione, a nulla rilevi l'errato caricamento di essi nel modulo preordinato alla predisposizione della domanda di partecipazione al concorso, atteso che i titoli stessi – a conoscenza, e quindi, nella disponibilità della Commissione – ben avrebbero potuto formare oggetto di valutazione da parte di quest'ultima (eventualmente, previa attivazione, al ricorrere dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio)"* (TAR Lazio - Roma, Sez. V, 26 gennaio 2023, n. 1342).

Tanto dedotto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la posizione ricoperta dall'odierna ricorrente nella graduatoria degli idonei.

Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, al fine di ristabilire la *par condicio* concorsuale, si palesa necessario il riesame della posizione ricoperta dall'odierna ricorrente, con contestuale ammissione tra i candidati vincitori, alla procedura di assegnazione delle sedi lavorative e alla conseguente presa di servizio.

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

II. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in fatto, parte ricorrente ha un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere dichiarata vincitrice del concorso *de quo* per il Distretto della Corte d'Appello di Catanzaro, e conseguentemente di poter ricoprire il profilo professionale bandito.

Trattasi, in particolare, della mancata attribuzione di +2 punti ulteriori per il titolo di studio in suo possesso.

Procedendo con ordine, l'art. 6 del bando di concorso in oggetto, rubricato "*Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta*", ha previsto, al comma 6, l'attribuzione di un punteggio massimo di 15 punti, sulla base dei seguenti criteri:

"a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso):

- i. 110 e lode, punti 3,00;*
- ii. 110, punti 2,75;*
- iii. 109, punti 2,50;*
- iv. 108, punti 2,25;*
- v. 107, punti 2,00;*
- vi. 106, punti 1,90;*
- vii. 105, punti 1,80;*
- viii. 104, punti 1,70;*
- ix. 103, punti 1,60;*
- x. 102, punti 1,50;*
- xi. 101, punti 1,40;*
- xii. 100, punti 1,30;*
- xiii. 99, punti 1,20;*
- xiv. da 96 a 98, punti 1,10;*
- xv. da 92 a 95, punti 1,00;*
- xvi. da 87 a 91, punti 0,90;*
- xvii. da 81 a 86, punti 0,80;*
- xviii. da 74 a 80, punti 0,70;*
- xix. da 68 a 73, punti 0,60;*
- xx. da 66 a 67, punti 0,50.*

Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati.

b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:

- ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico): 2,00 punti. Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio;

Pertanto, la *lex specialis* ha previsto l'attribuzione del medesimo punteggio a tutti coloro che, come nel caso di specie, sono in possesso di un titolo di laurea a ciclo unico e, quindi, logicamente superiore al diploma di laurea triennale.

Sulla base di tale assunto, l'Amministrazione, nel caso di specie, ha inevitabilmente considerato la laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza come titolo equipollente ad una laurea triennale.

Poi, la lett. b) del comma 3 prevede l'attribuzione di 2,00 punti per ogni "ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso".

Pertanto, ai fini della valutazione dei titoli di studio, la situazione dell'odierna ricorrente è stata paragonata, a tutti gli effetti, a quella di tutti coloro i quali abbiano, invece, dichiarato in sede di domanda di partecipazione il possesso del solo diploma di laurea triennale, pur trattandosi di titoli accademici e piani di studio totalmente diversi e prevedendo, però, il punteggio aggiuntivo di 2,00 punti per ulteriori titoli di studio.

La Commissione, evidentemente, ha ritenuto che il titolo superiore dichiarato dalla ricorrente non dovesse essere oggetto di valutazione differenziata, agendo in un modo del tutto arbitrario e in aperto contrasto con le norme e i principi indicati in rubrica. Sicché, diviene del pari evidente che il bando avrebbe dovuto prevedere l'attribuzione di un punteggio fisso per il diploma di laurea triennale (pari a 1 punto), ed un punteggio ulteriore per l'eventuale possesso di un titolo universitario superiore (ovvero, laurea magistrale a ciclo unico, laurea v.o, laurea specialistica).

Ciò in quanto, è del tutto logico che il possesso della Laurea magistrale vecchio ordinamento in Giurisprudenza (di durata quadriennale, ad oggi equiparata a tutti gli effetti a una Laurea LMG-01 in Giurisprudenza, ed idonea ad assicurare una formazione di livello "avanzato" per l'esercizio di professioni regolamentate e attività di elevata qualificazione), doveva e deve poter comportare l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, come titolo superiore, e quindi ulteriore rispetto a quello previsto per la laurea triennale.

In altri termini, la votazione di 94 conseguita dalla ricorrente, e valutata dalla p.a. con un punteggio pari a 1 punto, è inevitabilmente equiparata a chi ha ottenuto il medesimo punteggio, però all'esito di un percorso differente e inferiore.

A ciò si aggiunga, peraltro, che il bando prevede altresì una riserva dei posti messi a concorso per i candidati che hanno dichiarato, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale in scienze politiche, scienze economiche, o titoli equiparati o equipollenti.

E dunque è *ictu oculi* evidente come la *lex specialis*, nel caso di specie, abbia illegittimamente comportato un indiscriminato vantaggio per coloro i quali hanno concluso un percorso di studi di durata inferiore e con un numero di CFU certamente non equiparabile alle lauree magistrali, che non solo ottengono il medesimo punteggio, ma per di più possono anche godere dei posti riservati. Tale questione non è nuova al giudice amministrativo.

Ed infatti, Codesto Ecc.mo TAR, si è già espresso recentemente, con sentenza del 12 gennaio 2023, sulla medesima questione, facendo proprio l'orientamento secondo il quale «*deve trovare accoglimento la censura afferente il mancato riconoscimento di due punti per la laurea magistrale, trattandosi di titolo in merito al quale la Sezione, sebbene in sede di deliberazione cautelare (ordinanza n. 1739 del 14 febbraio 2022), ha rilevato che "nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate" (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021)"*» (TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IV, Sent. N. 544/2023).

Ed ancora, Codesta Ecc.ma Sezione ha precisato, in un caso pressoché analogo, che «*d'altronde tale erronea interpretazione, oltre a non essere conforme alla lettera del bando, conduce all'irragionevolezza di porre sullo stesso piano chi è in possesso della sola laurea triennale e chi invece, come la ricorrente, oltre a tale titolo, abbia altresì conseguito la laurea specialistica, o la laurea magistrale" (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV ter, 12 dicembre 2023, n. 18807 e n. 18809; 21 dicembre 2023, n. 19372).*

Peraltro, la tesi poc' anzi prospettata è stata avallata anche dall'Ecc.mo Consiglio di Stato, nell'ambito dell'orientamento già consolidatosi proprio con specifico riferimento alla medesima procedura concorsuale, bandita nel 2021, laddove è stato chiarito che «*Secondo il consolidato orientamento della*

giurisprudenza amministrativa, ribadito anche in recenti pronunce relative a ricorsi proposti avverso la stessa procedura concorsuale in controversia, non sussiste alcun dubbio in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/ quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate." (Tar Lazio, Roma, sez. III ter, ordinanze cautelari n. 1645/2022, 1739/2022; 1173/2022; Tar Lazio, Roma, sez. IV, n. 7988/2022).

*Alla luce del detto orientamento consolidato e attesa che è pacifico che l'amministrazione ha omesso di attribuire alla ricorrente il punteggio per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso, l'istanza cautelare deve essere accolta, mediante il ricollocamento, con riserva, della ricorrente nel posto della graduatoria che le spetta tale ulteriore punteggio.
[...]*

Entrando nel merito, il Collegio osserva che sulla questione oggetto del presente gravame, afferente all'erronea attribuzione del punteggio per i titoli per il mancato riconoscimento di punti 2 per la laurea magistrale, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio di Stato da cui non si ritiene di discostarsi, il diploma di laurea magistrale secondo il vecchio ordinamento (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso rappresentato dalla laurea triennale e "come tale valutabile quale titolo aggiuntivo, poiché sarebbe illogica e discriminatoria l'attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento: in sintesi, se per accedere al concorso è sufficiente la laurea triennale, chi è in possesso della (unitaria) laurea quadriennale vecchio ordinamento ha oggettivamente un titolo in più" (cfr. ex multis, Cons. di Stato, Parere definitivo 67124 del 24.05.24; Cons. di Stato, sentenza n. 6108/23; Cons. di Stato, sentenza n.3890/2022).

Alla luce delle superiori argomentazioni, l'odierna ricorrente, quindi, avrebbe diritto non già all'attribuzione di un punteggio pari a 28,75 punti per i titoli in suo possesso, bensì a un punteggio complessivo pari a **30,75 punti**, così calcolati:

-23,25 punti per la prova scritta;

-1 punti per il voto di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 94;

-Master di II Livello: 0,75;

-Master di II Livello: 0,75;

-3,00 punti per l'abilitazione forense.

-2 punti ulteriori per la laurea magistrale a ciclo unico;

III. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Sebbene la prima censura cui è affidato il ricorso risulti, all'evidenza, in grado di sconfessare la legittimità degli atti impugnati, è bene precisare che, nella denegata ipotesi in cui Codesto Giudice non dovesse ravvisarne la fondatezza, non potrebbe, tuttavia, esimersi dal rilevare la patente incostituzionalità del quadro normativo che disciplina il concorso, nella parte in cui prevede un criterio valutativo che si pone in contrasto con la nostra Carta Costituzionale.

Come già rappresentato in punto di fatto, l'art. 6, lett. a) del bando prevede espressamente che *“Qualora il titolo di studio per l'accesso sia stato conseguito non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando ovvero dal termine ultimo previsto per il conseguimento del titolo ai fini della partecipazione, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati”*.

La norma sopra citata è stata inserita nel bando *de quo*, in applicazione di quanto disposto dall'art. 14 del Decreto-Legge n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

Orbene, tale clausola, con tutta evidenza, è illegittima, in quanto, come si esporrà diffusamente nel prosieguo del presente atto, non trova fondamento in alcun criterio logico, né di merito, bensì su di un mero criterio cronologico rispetto al conseguimento della laurea.

Tale criterio, in effetti, pone nel nulla la rilevanza di eventuali altri criteri valutativi, quali, in via esemplificativa, il voto di laurea, ulteriori titoli di studio *postlauream*, elementi maggiormente idonei a valutare le competenze dei candidati.

Al fine di fornire un'immagine più chiara del ragionamento sopra esposto, si prenda ad esempio il seguente caso:

-due candidati partecipanti al concorso *de quo* si sono immatricolati entrambi nell'a.a. 2012;

-uno dei due consegue il titolo di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza in corso, nell'anno 2017;

-l'altro candidato, invece, consegue il titolo come studente "fuori corso" nell'anno 2019.

In pratica, secondo tale censurato sistema valutativo, il candidato fuori corso ha diritto ad ottenere un punteggio superiore rispetto al candidato laureato "in tempo".

Viene dunque svantaggiato, paradossalmente, chi ha terminato il proprio percorso di studi nei termini e, magari, ha maturato una maggiore *expertise* sul campo.

Invero, una siffatta clausola non persegue alcuna funzione di interesse pubblico e, anzi, determina una situazione discriminatoria tra soggetti che hanno conseguito il medesimo titolo.

Proprio in *subiecta materia*, Codesto Ecc.mo TAR adito, con le sentenze nn. 205 e 209 del 2021, ha già avuto modo di chiarire che criteri come quello oggetto di causa, fondati sulla distanza temporale del conseguimento del titolo richiesto per partecipare alla selezione, sono "*manifestamente irragionevoli e palesemente discriminatori dei concorrenti*".

Un criterio siffatto viola anche il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto fondato su elementi privi di qualsiasi reale collegamento con la preparazione dei candidati o con la loro preparazione.

Sulla scorta delle argomentazioni sin qui esposte, dunque, è evidente che tale disposizione si pone in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, che tutelano i principi di uguaglianza e meritocrazia nelle fasi di assunzione.

Andando a indagare la *ratio* sottesa alla disposizione testè censurata, con tutta probabilità questa è da ricollegarsi al fine di agevolare l'assunzione dei laureati più giovani d'età.

È allora opportuno considerare che la giovane età non è un criterio, però, che garantisce una maggiore competenza e/o preparazione del candidato, e dunque non è compatibile con il principio costituzionale del buon andamento che si pone a tutela della meritocrazia.

Si consideri, poi, che la norma in questione non è neppure idonea a realizzare tale obiettivo che il legislatore si è prefissato: trattasi infatti di un mero criterio cronologico che premia soltanto chi ha conseguito il titolo da meno di 7 anni, prescindendo del tutto dalla giovane età.

Ed infatti, la p.a., se avesse voluto effettivamente premiare la giovane età, avrebbe dovuto agganciare il criterio poc' anzi menzionato ad un effettivo limite d'età o limite temporale: ad esempio, avrebbe potuto prevedere il raddoppio del punteggio per la laurea conseguita, solo ed esclusivamente per chi l'avesse conseguita in tempo (*rectius*, "in corso" entro i 5/4/3 anni curriculari previsti dal percorso di studio), oppure ancora solo per i candidati aventi età massima pari a 30 anni. Al contrario, invece, così facendo si è finito per premiare indiscriminatamente chi ha conseguito una laurea nel settennio precedente all'indizione della procedura, senza però verificare effettivamente l'età dei candidati.

A ciò si aggiunga, poi, che tale previsione si sostanzia inevitabilmente in un vantaggio vieppiù spropositato in favore di tali soggetti che, si rammenta, risultano comunque "preferiti" per la minore età anagrafica, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, comma 4.

Si chiede allora che il presente giudizio venga sospeso e venga rimessa alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della normativa appena richiamata, per i seguenti profili:

a) contrasto dell'art. 14, c.1 lett. a) della L. 6 agosto 2021, n. 113 con l'art. 3 della Costituzione:

appare evidente ed irragionevole la disparità di trattamento e la violazione del principio di uguaglianza che l'applicazione della suddetta norma genera tra soggetti che si trovano nelle medesima situazione.

Infatti, candidati con lo stesso titolo di studio vengono discriminati sulla base di un mero criterio cronologico, per nulla adatto alla valutazione delle competenze che rappresenta l'obiettivo a cui deve ispirarsi la selezione di un concorso;

b) contrasto dell'art. 14 c.1, lett a) della L. 6 agosto 2021, n. 113 con l'art. 97 della Costituzione:

il criterio cronologico basato sul tempo di conseguimento del titolo non appare conforme al principio del buon andamento che si pone a tutela della meritocrazia nelle fasi di assunzione.

Non si comprende in base a quale assunto logico un soggetto laureato da meno di 7 anni debba essere ritenuto maggiormente competente rispetto ad un candidato laureato da più tempo.

c) contrasto dell'art. 14 c.1, lett a) della L. 6 agosto 2021, n. 113 con l'art. 4 Costituzione:

la previsione di cui trattasi rende, infatti, particolarmente gravoso l'accesso al ruolo messo a bando, in quanto discrimina notevolmente i candidati, sebbene in possesso del medesimo titolo di studio;

d) contrasto dell'art. 14 c.1, lett a) della L. 6 agosto 2021, n. 113 con l'art. 117 Costituzione:

i principi sinora elencati trovano, in effetti, specifica tutela in ambito comunitario. Invero, l'importanza delle garanzie sinora esposte risulta proclamata dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione (c.d.

Carta di Nizza) che rientra a pieno titolo tra gli atti normativi del diritto europeo ed acquisisce, quindi, il titolo di fonte primaria per il nostro ordinamento costituzionale.

I superiori rilievi che, in effetti, riguardano l'analisi del quadro normativo impugnato alla luce di veri e propri principi cardine del nostro ordinamento costituzionale rendono evidente, sin da subito, la fondatezza della questione di legittimità costituzionale testé paventata.

Proprio sul punto, infatti, la regola odiernamente censurata non appare rispettosa del principio di proporzionalità, in quanto non appaiono affatto ragionevoli, e pertanto meritano di essere disapplicate (ovvero dichiarate in contrasto) le previsioni che impongono di applicare un punteggio maggiorato (*rectius*, raddoppiato) sulla base dell'anno di conseguimento del titolo di studio, in quanto lesivi del principio all'accesso libero e non conformi ai principi dell'Unione.

Alla luce di quanto sopra esposto, infatti, la normativa richiamata viola altresì gli articoli 1, 15 e 20 della Carta di Nizza ove dettano le regole fondamentali, in materia, rispettivamente, di non discriminazione, libertà professionale, diritto di lavorare e uguaglianza davanti alla legge.

Tale questione, poi, è rilevante nel caso di specie, posto che, in assenza di tale norma contrastante con la Costituzione, la ricorrente assumerebbe in graduatoria una posizione del tutto differente e conforme al proprio merito per i titoli conseguiti.

Alla luce delle superiori argomentazioni, l'odierna ricorrente, quindi, avrebbe diritto non già all'attribuzione di un punteggio pari a 28,75 punti per i titoli in suo possesso, bensì a un punteggio complessivo pari a **29,75 punti**, così calcolati:

-23,25 punti per la prova scritta;

-1 punti per il voto di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 94 ; punteggio da raddoppiare alla stregua dei candidati che hanno conseguito il titolo non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della candidature; **totale 2 punti**;

-Master di II Livello: 0,75;

-Master di II Livello: 0,75;

-3,00 punti per l'abilitazione forense.

Donde il presente motivo di censura della legge in esame.

IV. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL

D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 19, CO. 1, DEL D.LGS. 33/2013 (COME MODIFICATO DALL’ART. 1, CO. 145, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 33/2013 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Senza recesso alcuno dalle superiori argomentazioni, l’*agere* amministrativo appare censurabile altresì sotto un ulteriore aspetto.

Appare, infatti, opportuno evidenziare in questa sede che la p.a. ha apertamente violato il bando di concorso, ove all’art. 10 (recante “*Validazione e pubblicità delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell’esito del concorso*”), prevede espressamente che “*La graduatoria finale di merito, per ciascun codice di concorso di cui all’articolo 1, comma 1, sarà validata dalla Commissione RIPAM e trasmessa al Ministero della giustizia. La predetta graduatoria sarà pubblicata sul Portale “inPA” e sul sito istituzionale del Ministero della giustizia*”.

Tuttavia, il provvedimento del 14 giugno, recante gli elenchi dei vincitori per ciascun Distretto di Corte d’Appello (odiernamente impugnato), non è stato accompagnato dalla graduatoria finale di merito, recante l’elenco di tutti i candidati idonei della procedura.

Infatti, con particolare riferimento al Distretto di Catanzaro, la precedente ha espressamente indicato, in calce all’elenco dei vincitori, che “*La graduatoria finale si compone anche dei candidati idonei dalla posizione n. 151 alla posizione n. 399 i cui nominativi saranno pubblicati in occasione di eventuali scorrimenti*”.

Oltretutto, con provvedimento del 27 giugno u.s. (odiernamente impugnato), la p.a. ha disposto un primo scorrimento delle graduatorie de qua: tuttavia, neanche in questa occasione controparte ha reso note le posizioni e i punteggi dei candidati idonei!

Ciò è accaduto, nonostante la stessa Amministrazione abbia apertamente dichiarato che avrebbe pubblicato i nominativi degli idonei proprio in occasione di eventuali scorrimenti.

Peraltro, a fondamento delle tesi *ut supra* rappresentate, occorre menzionare l’art. 19, co. 1, del d.lgs. 33/2013 (come modificato dall’art. 1, co. 145, legge 27 dicembre 2019, n. 160) prevede espressamente che “*Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione, nonché i criteri di*

valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori".

Dunque, la norma sopra citata impone alla PA la pubblicazione dei bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale, dei criteri di valutazione, nonché, e soprattutto, delle graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.

Rispetto alla vecchia formulazione, il Legislatore, infatti, ha introdotto l'obbligo di pubblicare le graduatorie finali aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei, anche alla luce della disposizione che ha ripristinato la possibilità per gli enti di scorrere le proprie e le altrui graduatorie (art. 1, co. 148, l. n. 160/2019).

E' palese, pertanto, che il richiamato provvedimento non possa in alcun modo considerarsi valido, anche in considerazione del fatto che il bando di concorso deve essere interpretato in senso strettamente letterale, e non è in alcun modo ammissibile un'attività di modifica *ex post* ad arbitrio della Pubblica amministrazione.

Contrariamente, e correttamente agendo, controparte avrebbe, invece, dovuto pubblicare altresì gli elenchi contenenti i candidati idonei (procedendo, eventualmente, a omissare i dati sensibili), recanti altresì il punteggio totale conseguito e la posizione in graduatoria. Donde, la fondatezza del presente motivo di ricorso.

V. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il *modus operandi* della p.a. intimata, adottato nel caso di specie, è altresì illegittimo anche per un ulteriore motivo.

Con avviso P.D.G. prot. n. prot. m_dg.DOG.27/06/2024.0011397.ID, la p.a. ha disposto lo scorrimento delle graduatorie di merito ancora capienti, nel limite dei posti effettivamente disponibili, a copertura dei posti ancora vacanti e disponibili per insufficiente numero di vincitori, nonché risultati

tali a seguito di verifica delle rinunce, mancati possessi e dimissioni intervenute subito dopo l'immissione in servizio dei vincitori avvenuta il 21 giugno scorso.

In particolare, la p.a. ha previsto che *“Per i Distretti di Corte d'appello di Brescia, Genova e Trieste, saranno rispettivamente utilizzate, ai fini dello scorrimento, le graduatorie dei Distretti di Corte d'appello di Bologna, Firenze e Venezia, secondo le specifiche di detto provvedimento”*.

Il predetto scorrimento si è reso necessario a causa della vacanza d'organico registratasi nel caso di specie, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del bando di concorso, il quale espressamente prevede:

“Qualora, nelle graduatorie dei singoli codici di concorso di cui all'articolo 1, comma 1, non risultino idonei in numero sufficiente a coprire la quota riservata ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, i posti residui sono attribuiti mediante scorrimento degli idonei utilmente collocati nella graduatoria dei candidati in possesso della laurea in Scienze dei servizi giuridici o Diploma di Laurea o Laurea Specialistica in Giurisprudenza o Laurea Specialistica in Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica. Analogamente, qualora, nelle medesime graduatorie, non risultino idonei in numero sufficiente a coprire i posti destinati ai candidati in possesso della laurea in Scienze dei servizi giuridici o Diploma di Laurea o Laurea Specialistica in Giurisprudenza o Laurea Specialistica in Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, i posti residui sono attribuiti aumentando in proporzione la quota riservata ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati. Nel caso le graduatorie risultassero ancora incapienti, l'amministrazione giudiziaria potrà coprire i posti non ancora assegnati mediante scorrimento delle altre graduatorie degli idonei non vincitori ancora capienti, individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 11, del decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione.”

Il richiamato disposto normativo riprende pedissequamente l'art. 14, comma 11, del d.l. n. 80/2021, ai sensi del quale *“Per ogni profilo, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, la commissione esaminatrice forma una singola graduatoria relativa ai posti messi a concorso in ogni distretto ovvero, quando lo preveda il bando di concorso, in ogni circondario. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per il medesimo profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente*

collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 15. Per quanto attiene al secondo scaglione di addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, in caso di incapienza delle graduatorie distrettuali formate nell'ambito della nuova procedura assunzionale, il reclutamento potrà avvenire mediante scorrimento delle graduatorie formate nell'ambito della procedura relativa al primo scaglione. Per la Giustizia amministrativa, qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un Ufficio giudiziario, il Segretario generale della Giustizia amministrativa potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altro ufficio giudiziario e, nella seconda tornata delle assunzioni, chiamare gli idonei del primo scaglione, con i criteri indicati nel bando di concorso; lo scorrimento delle graduatorie avviene a partire da quelle con maggior numero di idonei e, in caso di pari numero di idonei, secondo l'ordine degli Uffici giudiziari indicato nell'articolo 12, comma 1, secondo periodo".

Nonostante il chiaro dettato normativo, inspiegabilmente, controparte ha ammesso alla procedura di scorrimento del 27 giugno u.s. i candidati dei Distretti di Firenze, Bologna e Venezia da assegnare, rispettivamente, ai Distretti di Genova, Brescia e Trieste.

Ciò in quanto, come si evince nelle premesse del provvedimento del 27 giugno (odiernamente impugnato) *"in conformità alle disposizioni normative sopra riportate di poter utilizzare, per i distretti privi di graduatoria, Brescia, Genova e Trieste, le graduatorie capienti dei distretti limitrofi, rispettivamente le graduatorie dei distretti di Bologna, Firenze e Venezia, mettendo a disposizione per la scelta dei candidati idonei, anche le sedi del distretto contiguo secondo l'associazione sopra riportata".*

Ciò che ne è derivato, tuttavia, è censurabile in quanto violativo del principio di *par condicio* tra i candidati partecipanti alla procedura: ed infatti, così agendo l'Amministrazione ha, nei fatti, violato l'ordine di graduatoria, cristallizzato nell'art. 8 del bando e, soprattutto, nel d.l. 80/2021 come l'unico criterio idoneo a regolare le procedure di scorrimento nell'odierna vicenda.

E' sin troppo evidente, infatti, che nel caso di specie si è arrivati all'assurdo paradosso secondo cui, in via meramente esemplificativa, un candidato idoneo delle graduatorie del Distretto di Bologna, Venezia o Firenze, avente punteggio complessivo (prova + titoli) inferiore, è stato immesso in servizio, in virtù del predetto provvedimento di scorrimento, a discapito di un candidato della graduatoria del Distretto di Catanzaro (al pari dell'odierna ricorrente), avente però punteggio superiore.

Siffatta determinazione, tuttavia, deve ritenersi palesemente illegittima, per violazione delle norme e dei principi indicati in rubrica e per contrasto con le stesse disposizioni del bando di concorso.

Contrariamente, e correttamente agendo, controparte avrebbe, invece, dovuto avviare la procedura di scorrimento su menzionata attingendo, però, da tutti i Distretti ancora capienti, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, per come peraltro sancito inconfutabilmente dal Decreto Legge 80/2021 regolante l'odierna procedura.

L'operato amministrativo odiernamente censurato risulta altresì violativo del principio di uguaglianza e di parità di trattamento tra i partecipanti ai concorsi pubblici.

In altre parole, la determinazione amministrativa in esame sottende un evidente disparità di trattamento, implicante una violazione dell'art. 3 della Cost., in considerazione del fatto che non riserva il medesimo trattamento a situazioni (e posizioni giuridiche) sostanzialmente identiche (cfr. T.A.R. , Perugia, sez. I, 22/12/2020 , n. 622).

Ora, da tutto quanto sopra esposto, è agevole evincersi che, nel caso di specie, ci si trova dinnanzi a una evidente ipotesi di difetto di motivazione commesso dalla p.a. intimata: in tal senso, infatti, si rammenti che *“l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione”* (da ultimo: Cons. Stato, III, 23 novembre 2015, nn. 5311 e 5312; IV, 21 aprile 2015, n. 2011; V, 24 novembre 2016, n. 4959, 23 settembre 2015, n. 4443, 28 luglio 2015, n. 3702, 14 aprile 2015, n. 1875, 24 marzo 2014, n. 1420; VI, 6 dicembre 2016, n. 5150).

Invero, i presupposti di fatto, intesi come elementi e dati di fatto acquisiti in sede d'istruttoria, e le ragioni giuridiche, ossia le norme ritenute applicabili nel caso di specie dalla pubblica amministrazione, sono veri e propri elementi strutturali ed essenziali della motivazione: se uno di questi fosse mancante o fosse indicato in modo incompleto o incerto, in relazione alle risultanze istruttorie, la motivazione non sarebbe conforme all'articolo 3 della legge 241/90 (cfr. *ex multis* T.A.R. Marche, 08/11/2010, n.3371).

Da quanto sopra esposto, invero, la decisione di escludere la ricorrente dalla predetta procedura di scorrimento non corrisponde, però, a nessun criterio enunciato nel bando di concorso, né tantomeno nel Decreto Legge 80/2021.

Risulta palese, quindi, la violazione commessa dalla Commissione esaminatrice, la quale ha deciso di applicare un criterio non previsto dal bando di concorso: com'è noto, infatti, il bando di concorso costituisce un limite all'operato dell'Amministrazione, e la obbliga alla relativa applicazione senza alcun margine di discrezionalità, e ciò in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti «*che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis*» (Consiglio di Stato, Sez. V, 27/12/2019, n. 8821).

E ciò è proprio quanto accaduto nel caso di specie, laddove la p.a. ha, nei fatti, stabilito a posteriori un nuovo e innovativo criterio di selezione dei candidati e, segnatamente, l'esclusione di tutti i candidati non appartenenti ai Distretti di Firenze, Bologna e Venezia, sganciato da qualsivoglia fondamento giuridico riscontrabile nella *lex specialis* e nella normativa di settore.

Ne discende che tale criterio, in quanto introdotto successivamente al bando di concorso, non può trovare applicazione nel caso di specie e va dunque disapplicato.

Sul punto, il granitico orientamento della giurisprudenza è costante nel precisare che “[...] *in adesione al principio di imparzialità e di parità di trattamento, di matrice costituzionale, i criteri di valutazione dei concorrenti non potevano in alcun modo essere modificati dopo la pubblicazione del Bando (cfr., tra le altre, Cons. Stato, V, n.2625 del 2013). Ne consegue dunque che l’illegittimità dei criteri introdotti ex post investe gli atti conseguenti nei limiti dell’interesse fatto valere dal ricorrente alla rivalutazione della sua posizione, non incidendo sui giudizi degli altri candidati, non contestati e consolidati (cfr. ancora Cons. Stato VI, n.3788 del 2016) ovvero, in sostanza, che i criteri in esame, illegittimi, non trovano applicazione nel singolo caso deciso (cfr. nuovamente Cons. Stato, IV, n.222 del 1996).*” (TAR Puglia, Sez. I, sent. n. 787/2017; *ex multis*: Cons. Stato, VI, n.3788 del 2016, Cons. Stato, IV, n.222 del 1996, TAR Lazio, III, n.10942 del 2017).

Dunque, non si ravvisa, infatti, alcun margine a disposizione della Commissione per poter introdurre nuovi ulteriori criteri, né intervenire sui criteri già fissati dalla *lex specialis*, come invece ha tentato di fare la procedente.

Pertanto, nel caso di specie, si chiede a Codesto Ecc.mo TAR di includere l'odierna ricorrente nella procedura di scorrimento approvata con avviso del 27 giugno u.s., nel rispetto dell'ordine di graduatoria.

Donde il presente motivo di censura.

VI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3, 4 E 117 DELLA COSTITUZIONE - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE DEI

PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Senza recesso alcuno dalle considerazioni *ut supra* rappresentate, è altresì doveroso porre all'attenzione di Codesto Ecc.mo TAR adito un ulteriore aspetto censurabile relativo alla procedura *de qua*.

Il bando di concorso in esame, all'art. 11, al comma 3, dispone che *“Il rapporto di lavoro a tempo determinato è instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno con termine al 30 giugno 2026, sulla base della preferenza di sede espressa dai vincitori secondo l'ordine delle singole graduatorie finali di merito di cui all'articolo 10.”*

Tuttavia, una simile previsione ha, quale logico e naturale effetto, quello di escludere dalla futura procedura di stabilizzazione (già preannunciata) il personale che, assunto successivamente al 30 giugno 2024 (anche in virtù di eventuali scorrimenti), vedrà il proprio contratto di lavoro risolversi automaticamente al 30 giugno 2026, per effetto di tale disposizione.

Infatti, con prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s., la p.a. ha chiarito che *“Ai sensi dell'art. 16-bis del DL 80/2021, l'immissione in servizio entro la data del 30 giugno p.v. consente di svolgere un servizio di almeno 24 mesi entro il 30 giugno 2026 e, di conseguenza, di accedere alla procedura di stabilizzazione a decorrere dal 1° luglio 2026.*

Si ricorda che ulteriori benefici previsti dall'art 11 comma 4 DL 80/2021 si attivano nel caso di prestazione lavorativa svolta per almeno due anni consecutivi”.

Al momento, dunque, la possibilità per l'odierna ricorrente di essere ammessa e dunque direttamente stabilizzata dal Ministero della Giustizia è venuta meno, poiché verrà meno il possesso di 24 mesi di servizio al 30 giugno 2026, essendo prevista per legge la scadenza dei contratti al 30 giugno 2026.

Al contrario, invece, in caso di positivo esito dell'odierno giudizio, la ricorrente avrebbe diritto ad essere immessa nel ruolo messo a bando alla stregua degli altri candidati vincitori del concorso, che hanno seguito il fisiologico iter di accesso al ruolo, senza dover necessariamente incardinare un contenzioso e attenderne l'esito.

Se, infatti, la p.a. avesse agito correttamente, la ricorrente sarebbe stata convocata in servizio entro il 30 giugno 2024, e per l'effetto ad oggi potrebbe maturare un'anzianità di servizio ai fini della

stabilizzazione del personale, nonché tutti i benefici in termini di rivalutazione/maggiorazione stipendiale

Del resto, secondo quanto anticipato, è evidente che il ritardo nell'assunzione di parte ricorrente (se censurato da Codesto TAR) discende esclusivamente dall'erronea modalità in cui ha agito la p.a.

Le rappresentate circostanze rendono evidente come nel caso di specie sussistano tanto l'elemento soggettivo quanto quello oggettivo che, secondo la prevalente giurisprudenza, sono in grado di qualificare la colposità del comportamento Amministrativo ai fini della risarcibilità del danno *ex art* 2043 c.c. che, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte a SS.UU., ammette alla tutela risarcitoria anche la lesione di un interesse legittimo (Sentenza n. 500/1999).

Per i casi del genere, infatti, la giurisprudenza del TAR Lazio e del Consiglio di Stato è costantemente orientata nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno ingiusto patito causato dal ritardo nell'assunzione nei ruoli della PA (*ex multis*, TAR Lazio, sez. prima stralcio, 7 luglio 2021, n. 8078; TAR Lazio, sez. I quater, 4 ottobre 2021, n. 10124; TAR Lazio, sez. I quater, 29 dicembre 2020, n. 14061/2020; TAR Lazio, sez. I quater, 30 luglio 2019, n. 10108; Cons. Stato, sez. IV, 10 dicembre 2020, n. 7881/2020; Cons. Stato, sez. V, 14 febbraio 2022, n. 1058);

In tutti questi casi, la migliore modalità di reintegro del danno patito è stata ravvisata nella «retrodatazione giuridica della nomina, la cui decorrenza viene fissata *ex tunc*» e tale scelta è stata operata sulla scorta del fatto che «*tale accorgimento, costituente uno strumento reintegratorio di carattere generale nei casi di ritardata costituzione di rapporto d'impiego a seguito di condotta illegittima dell'amministrazione, consente all'interessato non solo di essere ammesso ai pubblici impieghi, ma di risultare alle dipendenze dell'amministrazione a far data dal momento in cui avrebbe dovuto esserlo, con le conseguenti, vantaggiose ricadute in ordine sia all'anzianità assoluta nella qualifica, sia alla misura della retribuzione, maggiorata dei corrispondenti scatti di anzianità*» (C.d.s. Sez. IV, sent. 3738/2020).

Pertanto, nel caso di specie, appare doveroso riconoscere alla ricorrente, quale risarcimento del danno in forma specifica, la retrodatazione della decorrenza giuridica nel ruolo effettivo di Addetto all'Ufficio per il Processo alla data in cui risultavano assunti i soggetti che sono stati assunti inizialmente come vincitori, ovvero tra il 20 e il 30 giugno 2024.

Tale richiesta, come anticipato, è strumentale per permettere alla ricorrente di rientrare nella procedura di stabilizzazione già annunciata.

VII. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Con specifico riguardo al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che la ricorrente, sulla base dei criteri cristallizzati nella *lex specialis*, conseguirebbe un punteggio complessivo pari a 28,75 punti.

Pertanto, qualora l'Amministrazione dovesse riconoscere il titolo riserva, questo le consentirebbe di collocarsi tra i candidati vincitori del concorso per il Distretto di Catanzaro.

A ciò si aggiunga, poi, che la ricorrente avrebbe diritto a punteggio totale pari a **31,75 punti** complessivi, così calcolato:

-23,25 punti per la prova scritta;

-1 punto per il voto della Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conseguita con la votazione di 94; punteggio da raddoppiare alla stregua dei candidati che hanno conseguito il titolo non oltre sette anni prima del termine ultimo per la presentazione della candidatura: totale **2 punti**;

-3,00 punti per l'abilitazione forense;

-0,75 per il master di II livello;

-0,75 per il master di II livello;

- +2,00 punti per la Laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza;

L'interesse della ricorrente sussiste perché la rettifica in aumento del punteggio le consentirebbe di collocarsi tra i candidati vincitori del concorso per il Distretto di Catanzaro.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità commessa nel caso di specie e venga dunque disposta la collocazione della ricorrente nella posizione spettante della graduatoria dei candidati vincitori del concorso e la conseguente immissione in servizio.

L'ultimo candidato in graduatoria, infatti, ha un punteggio di molto inferiore e pari a 30,375 punti.

Altresì, con lo scorrimento attuato dalla p.a. in data 27 giugno sono stati dichiarati vincitori e, dunque, immessi in servizio soggetti con punteggio ricompreso tra il 30,375 il 30,125.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE COLLEGIALE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame, dai quali emerge non solo la non manifesta infondatezza del ricorso, ma anche la assoluta ragionevolezza della pretesa di parte ricorrente.

In tal senso, è stato ampiamente comprovato che, se la p.a. avesse correttamente valutato i titoli in possesso della ricorrente, la stessa sarebbe stata, di certo, inclusa nel novero dei candidati vincitori del concorso e sarebbe, quindi, convocata per la presa di servizio.

Sussistenti risultano, altresì, le ragioni di gravità e urgenza (c.d. *periculum in mora*) che giustificano la richiesta di misura cautelare nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati comportano l'esclusione di parte ricorrente dal novero dei vincitori del concorso *de quo*, e, quindi, l'impossibilità di prendere servizio entro il **30 giugno p.v.**

In particolare, si segnala che la p.a. stessa, con Provvedimento prot. m_dg.DOG.17/06/2024.0010586.ID del 17 giugno u.s. (odiernamente impugnato) ha rappresentato che “[...] ai sensi dell’art. 16-bis del DL 80/2021, l’immissione in servizio **entro la data del 30 giugno p.v.** consente di svolgere un servizio di almeno 24 mesi entro il 30 giugno 2026 e, di conseguenza, di accedere alla procedura di stabilizzazione a decorrere dal 1° luglio 2026. Si ricorda, altresì, che ulteriori benefici previsti dall’art 11 comma 4 DL 80/2021 si attivano nel caso di prestazione lavorativa svolta per almeno due anni consecutivi”.

Pertanto, può agevolmente dedursi che, ove codesto Ecc.mo Collegio non dovesse adottare la richiesta misura cautelare e quindi consentire all’odierna ricorrente di essere assunta in servizio, con retrodatazione degli effetti del contratto di lavoro a far data dal 30 giugno 2024, la stessa subirebbe un danno grave e irreparabile, perdendo definitivamente ogni chances di poter accedere all’impiego, nonché di partecipare alla procedura di stabilizzazione citata, con conseguente trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.

A ciò si aggiunga, poi, che nelle more dell’instaurazione dell’odierno giudizio, la ricorrente sta attualmente subendo un pregiudizio economico rilevante, in quanto non percepisce le retribuzioni spettanti per il posto di lavoro ambito e la lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell’udienza di merito.

È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati interessati dall’ultimo scorrimento, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

Inoltre, com’è certamente noto, proprio nell’ambito del medesimo concorso, Codesta Ecc.ma Sezione nei giorni scorsi si è pronunciata in senso favorevole, con i Decreti Presidenziali n. 2715 del 20 giugno 2024 e n. 2846 del 27 giugno 2024, nei quali il G.A. ha “Ritenuto di dover accogliere l’istanza in esame, consentendo l’ammissione con riserva della ricorrente in sovrannumero, con la posizione che le spetterebbe

secondo la sua prospettazione, nella graduatoria relativa al distretto territoriale della Corte d'Appello di Catania, con le conseguenti urgenti determinazioni, in attesa di una più completa valutazione del fumus in sede collegiale, anche alla luce di eventuale documentazione che sarà depositata dall'Amministrazione e da eventuali controinteressati, in modo da garantire l'anelata tutela richiesta con l'istanza medesima, senza pregiudicare la posizione dei controinteressati".

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro, individuandone diversi per le vie brevi.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso, voglia Codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- in via preliminare: ove non ritenuta manifestamente inammissibile ed infondata, sospendere il giudizio e, per gli effetti, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per le ragioni di legittimità costituzionale sopra esposte concernenti il contrasto del comma 496 della Legge n. 205 del 2017, che modifica l'art.1, comma 3, b-bis, della l. 6 agosto 1926 n. 1365, modificato dall'art. 66 della l. 18 giugno 2009, n. 69, per violazione degli artt. 3, 4, 24, 113, 97 e 117 della Costituzione;

- in via istruttoria: ove ritenuto necessario, disporre *ex art. 41 c.p.a.*, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- in via cautelare: sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, adottare la misura che, secondo le circostanze, appaia più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quale l'ammissione con riserva del ricorrente nel novero dei vincitori e, dunque, la convocazione dello stesso per la scelta della sede e la contestuale presa di servizio,

nell'attesa della definizione del giudizio di merito e/o la sospensione della procedura di assunzione e contestuale presa di servizio;

- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio per il titolo di laurea di parte ricorrente e relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nel novero dei vincitori del concorso e immissione in servizio, con retrodatazione degli effetti del contratto di lavoro a far data dal 30 giugno 2024;

- **nel merito e in subordine:** condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni patiti e *patendi* comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima collocazione nella graduatoria di merito e conseguentemente di essere stata esclusa dalla assegnazione della sede lavorativa spettante.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo - Roma, 8 luglio 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell